

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-841 del 20/02/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 297 DEL 19/01/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 4745 DEL 18/09/2018) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ; DITTA: RDB.ITA SPA. ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A.P. (CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO) E C.A.V. (CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO) SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-851 del 20/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 297 DEL 19/01/2018 (AGGIORNATA CON D.D. N. 4745 DEL 18/09/2018) PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: RDB.ITA SPA.

ATTIVITÀ: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE IN C.A.P. (CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO) E C.A.V. (CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO) SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA EMILIA OVEST N. 4.

## LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in Materia Ambientale”;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE”;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 297 del 19/01/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 678 del 20/01/2018, acquisito al prot. Arpaee n. 1070 del 24/01/2018, per l'attività di "*realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)*" svolta dalla ditta "RDB.ITA SPA", con sede legale in comune di Atri (TE), Frazione Casoli snc (C.F. 01938660675), nello stabilimento ubicato in Comune di Alseno (PC), Via Emilia Ovest n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare le emissioni in atmosfera;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 3 scarichi di acque reflue (S1 ed S3 di acque reflue domestiche, S2 di acque reflue industriali) in corpo idrico superficiale;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4745 del 18/09/2018, è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 297/2018, (rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo prot. n. 8543 del 25/09/2018, acquisito al prot. Arpaee n. 14871 del 25/09/2018);

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 183338 del 08/11/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", presentata dalla ditta RDB.ITA SPA" (C.F. 01938660675);

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 187648 del 15/11/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 194931 del 28/11/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell'istanza;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 204176 del 14/12/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione volontaria relativa alla matrice "scarichi", a rettifica della documentazione già trasmessa;
- con nota prot. n. 206171 del 16/12/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 1980 del 05/01/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 11 del 10/02/2023 Sinadoc 36681/2022) risulta che:

- la modifica riguarda lo stralcio di alcuni punti di emissione autorizzati;
- la ditta specifica che i silii di stoccaggio sono allocati all'interno della torre di betonaggio chiusa e quindi durante la fase di funzionamento non si generano emissioni verso l'ambiente esterno ed il convogliamento è connesso direttamente all'interno dei mescolatori del calcestruzzo al fine di recuperare, per il confezionamento del calcestruzzo stesso, le polveri eventualmente generate; conseguentemente il punto di emissione E1 è stralciato;
- è inoltre prevista l'eliminazione dell'emissione E3, in quanto il generatore che la originava è in disuso;

**Rilevato altresì** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 12 del 13/02/2023 Sinadoc 36681/2022) risulta che:

- la modifica è relativa esclusivamente allo scarico S1 di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale Consortile Rio Valle e riguarda:
  - la variazione della rete interna degli scarichi domestici a seguito della demolizione di alcuni gruppi bagno (individuati nella planimetria come ZONA DOM4 e ZONA DOM5) e della realizzazione di nuovi servizi igienici (in adiacenza della zona soggetta ad ampliamento e in adiacenza alla "zona officina 1") dotati dei previsti pretrattamenti. I reflui domestici provenienti dai suddetti nuovi servizi igienici, dopo pretrattamento (fosse Imhoff e degrassatori sottolavello) saranno convogliati, unitamente alle altre acque reflue domestiche degli esistenti servizi igienici ad un nuovo filtro percolatore ed in uscita da quest'ultimo recapiteranno nel Canale Consortile "Rio della Valle" in corrispondenza del punto di scarico S1;
  - la rimozione/sostituzione dei 5 filtri percolatori esistenti ed installazione di un unico filtro percolatore, a valle di tutta la linea, avente capacità depurative pari ai filtri rimossi;
- la Ditta dichiara che, relativamente agli scarichi S2 (acque reflue industriali) ed S3 (acque reflue domestiche), non è prevista alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato;
- la Ditta precisa altresì che la modifica non prevede variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui generati;
- a seguito di tale modifica pertanto presso l'insediamento sono presenti n° 3 scarichi come di seguito classificati:
  - scarico S1 di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici presenti presso lo stabilimento, (spogliatoi, uffici, servizio mensa al momento inattivo) e dai servizi igienici di due piccoli appartamenti adiacenti allo stabilimento stesso, trattate mediante un sistema costituito da n° 5 fosse Imhoff, degrassatori esistenti ed un nuovo filtro percolatore anaerobico (Marca Eco-sistemi Modello ESITANE 13000 – dimensionato per 20 A.E.);
  - scarico S2 di acque reflue industriali originate dal lavaggio manufatti in calcestruzzo e trattate mediante una vasca di decantazione a più setti e correttore di pH;
  - scarico S3 di acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico presente nel fabbricato posto a nord dello stabilimento (indicato con ZONA DOM 6) trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 3 A.E.);
- le acque meteoriche di copertura (pluviali) e quelle di dilavamento pulite dei piazzali confluiscono nelle condotte fognarie degli scarichi S1 ed S3 a valle dei rispettivi sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche;
- gli scarichi S1, S2 ed S3 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Valle" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- il pozzetto di campionamento fiscale per lo scarico S2, individuato come "PF2" nella "Planimetria impianto rete fognaria - Tav. 01 – Rev. 02 del 04/01/2023" trasmessa con le integrazioni, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento;

**Atteso che:**

- con nota prot. n. 2657 del 09/01/2023 è stato chiesto al Comune di Alseno, relativamente alla modifica di cui trattasi, di rappresentare l'eventuale necessità di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue domestiche recapitante nel corpo idrico superficiale "Canale consortile Rio Valle"; con la medesima nota è stato chiesto il parere di cui all'art. 269 c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- il suddetto Comune non ha rappresentato necessità di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico S1 di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale "Canale consortile Rio Valle" e non ha comunicato, nei termini di cui all'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06, il parere in ordine alle emissioni in atmosfera;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

**DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa

- 1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 297 del 19/01/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 678 del 20/01/2018, acquisito al prot. Arpae n. 1070 del 24/01/2018, come aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4745 del 18/09/2018, per l'attività di "realizzazione di strutture prefabbricate in C.A.P. (calcestruzzo armato precompresso) e C.A.V. (calcestruzzo armato vibrato)" svolta dalla ditta "RDB.ITA SPA", (C.F. 01938660675), nello stabilimento ubicato in Comune di Alseno (PC), Via Emilia Ovest n. 4, come di seguito riportato:

**A) eliminando i seguenti limiti** previsti al punto 2) del dispositivo:

**EMISSIONE N. E1 IMPIANTO DI BETONAGGIO**

Portata	1600	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250	gg/a
Durata massima giornaliera	1,5	h/g
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3 LOCALE CALDAIA - GENERATORE DI VAPORE "BONO – SM 500/PA" - POTENZA 3488 KW**

Portata	4800	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	180	gg/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	11	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**B) sostituendo**, al punto 2) del dispositivo, **le prescrizioni e), f) ed i)** con le seguenti:

e) i monitoraggi che devono essere effettuati, a cura del gestore dello stabilimento, all'emissione E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

f) fermo restando il rispetto del limite di emissione di materiale particellare e di ossidi di zolfo stabiliti per E2, il gestore può non effettuare monitoraggi miranti alla ricerca di detti inquinanti, essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);

i) per l'impianto di combustione generante l'emissione E2, che si configura quale medio impianto di combustione, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà

essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

**C) sostituendo, i punti 3), 4) e 5)** del dispositivo relativi alla matrice "scarichi", con i seguenti:

**"3. di stabilire, per lo scarico S2 di acque reflue industriali** avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Valle", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs.n° 152/2006 e s.m.i.;

**4. di impartire per lo scarico S2 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale,** le seguenti **prescrizioni:**

- a) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- b) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e della vasca di decantazione, prevedendo la rimozione periodica dei sedimenti. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- d) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), all'AUSL di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza ogni modifica alla modalità di scarico o all'impianto di trattamento;

**5. di impartire, per gli scarichi S1 e S3 di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Rio Valle",** le seguenti **prescrizioni:**

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non può superare la potenzialità massima depurativa per la quale gli impianti di trattamento sono stati dimensionati;
- b) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controllavaggio del materiale di riempimento dei filtri percolatori. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) i pozzetti di controllo della fognatura interna e quelli posti prima degli scarichi nel corpo idrico recettore devono risultare sempre accessibili per consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
- d) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alseno, ad ARPAE (SAC e ST) e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- f) dovrà essere comunicata al Comune di Alseno e ad ARPAE (SAC e ST) l'attivazione del servizio mensa;"

**2. di dare atto che:**

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 297 del 19/01/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 678 del 20/01/2018, aggiornata con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4745 del 18/09/2018, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alseno, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Alseno (provvedimento conclusivo del procedimento

unico prot. Suap n. 678 del 20/01/2018);

- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**